



### CONSIDERATO IN FATTO

1. Nell'interesse di Mirko Camuri l'avv. Pasquale Bartolo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con cui all'udienza del 4.12.12 il Tribunale per il riesame di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata il 22.11.12, in quanto pur in assenza di notifica al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare, dal verbale dell'interrogatorio 12.6.12 risultava che il difensore aveva ricevuto avviso di deposito dell'ordinanza ed aveva dichiarato di averne preso visione.

Il ricorrente richiama giurisprudenza di questa Corte suprema, sul punto della non equipollenza tra la notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza (unico momento da cui decorrerebbe il termine per la richiesta di riesame) ed altro fatto da cui possa evincersi la conoscenza del contenuto dell'atto. Nel caso di specie l'annotazione riportata a verbale sarebbe da considerarsi mera clausola di stile, comunque anche in tale contesto non risultando eseguita alcuna notificazione in alcuna forma. Da qui dovrebbe evincersi la nullità dell'ordinanza cautelare per violazione degli artt. 292.3, 309.3 e 178.1 lett. C c.p.p..

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

La decisione del Tribunale risulta infatti pienamente conforme all'insegnamento della giurisprudenza richiamata dal ricorrente.

Invero, *SU sent. 18751/2003* ha sì insegnato che la mera partecipazione del difensore all'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., così come ogni altro evento che faccia solo presumere la conoscenza del provvedimento conseguita in modo diverso dalla notifica dell'avviso di deposito a norma dell'art. 309/1990.3 c.p.p., non fa decorrere il termine per la richiesta di riesame; ma ha contestualmente chiarito che equivale alla notifica dell'avviso qualsiasi atto che offra pari certezza legale di accessibilità agli atti del procedimento.

Nella fattispecie il Tribunale, in sede di udienza per il riesame e nel contraddittorio delle parti (e dopo che il pubblico ministero aveva presentato conclusioni conformi con la medesima argomentazione in fatto), ha dato atto che il verbale dell'udienza di interrogatorio ex art. 294 c.p.p. (di *sei mesi* prima) contiene due specifiche e formali attestazioni: avere il difensore ricevuto l'avviso del deposito ed avere lo stesso preso cognizione del contenuto dell'ordinanza. Il che determina

8

un'attestazione formale, specifica ed inequivoca, che offre la certezza legale dell'accessibilità da parte del difensore agli atti.

Sul punto risulta all'evidenza del tutto generica, assertiva e quindi irrilevante l'affermazione in ricorso che si sarebbe trattato di mere 'clausole di stile', posto che, invece, si tratta di attestazioni specifiche del cui contenuto il ricorrente non afferma né argomenta la falsità.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

**P.Q.M.**


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94.1 ter disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 16.4.2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Carlo Citterio



IL PRESIDENTE

Antonio Stefano Agro

